

# Nella cooperative compliance garanzia nel codice di condotta

## Delega fiscale

L'applicazione deve essere soggetta a una valutazione qualitativa

Da sanzionare solo il sistematico atteggiamento di non collaborazione

**Giovanni Formica**  
**Pasquale Formica**

Il regime dell'adempimento collaborativo è stato oggetto in Consiglio dei ministri di correttivi per incentivare ulteriormente quello scambio tra trasparenza e certezza che è essenziale per l'efficacia di tale strumento. A conferma della centralità della cooperative compliance nella visione dei rapporti fiscali inaugurata dalla delega fiscale, si segnala anche la recente approvazione del codice di condotta, avvenuta con il decreto ministeriale 29 aprile 2024. Un codice destinato a nuovi e vecchi aderenti, caratterizzato da un'impostazione equilibrata, in coerenza con l'impegno reciproco che le parti assumono con l'accesso al regime. Tuttavia, persistono esigenze di coordinamento tra le diverse fonti normative.

La cooperative compliance, introdotta per indurre le imprese a collaborare attivamente con l'agen-

zia delle Entrate, prevede la tempestiva comunicazione dei rischi fiscali tramite interpello abbreviato o segnalazioni puntuali. Questa trasparenza è premiata: chi evidenzia un rischio e non aderisce alla posizione dell'Agenzia non sarà sanzionato né sul piano amministrativo, né penale per infedele dichiarazione (articolo 6 del Dlgs 128/2015); un totale cambio di paradigma, coerente con una visione moderna e "orizzontale" delle relazioni fiscali.

Questa visione trova però un contemperamento nell'impegno, previsto proprio nel nuovo codice, a non «disattendere sistematicamente le indicazioni dell'agenzia delle Entrate». Si pone il tema di come coordinare questa disposizione con la disapplicazione delle sanzioni, che rappresenta forse la principale premialità dell'adempimento collaborativo. La questione è rilevante anche a livello sistematico, poiché dal regime si può anche essere esclusi, con danni economici e di immagine (articolo 7 del Dlgs 128/2015).

La previsione nel codice di condotta è evidentemente del tutto condivisibile, perché intende censurare comportamenti strumentali del contribuente, a maggior ragione alla luce degli ampliati incentivi. Sarà però l'effettiva applicazione della normativa da parte di contribuenti e Amministrazione a consentire il raggiungimento del "giusto" equilibrio tra le cautele fissate dal decreto ministeriale e la fruibilità di una

premialità essenziale.

Per garantire coerenza e chiarezza, è ragionevole adottare un approccio "qualitativo" nella valutazione dei comportamenti dei contribuenti. Ad esempio, disattendere le interpretazioni dell'Agenzia rispetto a situazioni di chiara incertezza interpretativa non dovrebbe essere censurabile, indipendentemente dalla reiterazione. In tali casi, il codice di condotta non dovrebbe essere considerato violato anche se il contribuente non adotta più volte la soluzione proposta dall'Amministrazione. Diversamente, il codice potrebbe considerarsi disatteso da chi dimostra un atteggiamento sistematico di non autentica collaborazione, "abusando" delle misure premiali. Ciò potrebbe accadere quando, a fronte di punti fermi giurisprudenziali, il contribuente proponga continue segnalazioni di rischio solo per evitare le normali conseguenze sanzionatorie.

È cruciale, quindi, che l'applicazione del codice di condotta non sia "acritica" e che l'avverbio «sistematicamente» sia interpretato con il necessario buon senso, con lo stesso approccio equilibrato nella valutazione dei casi concreti adottato finora dall'Agenzia. Solo così si può garantire quel contesto di trasparenza, collaborazione e fiducia che è essenziale per il successo di un regime su cui il Legislatore ha investito molto e con coraggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Valutazione caso per caso

DS6901

DS6901

### La disposizione

Il codice di condotta destinato ai vecchi e nuovi aderenti alla cooperative compliance, approvato con il decreto ministeriale dello scorso 29 aprile, è caratterizzato da un'impostazione equilibrata coerente con l'impegno che si assumono Entrate e contribuente con l'accesso al regime di adempimento collaborativo.

Con questo atteggiamento andrebbe letta anche la disposizione del codice deontologico che impone al contribuente di non «disattendere sistematicamente le indicazioni dell'agenzia delle Entrate». Per garantire coerenza e chiarezza, sarebbe, in particolare, ragionevole adottare un

approccio "qualitativo" nella valutazione dei comportamenti dei contribuenti.

### Gli scenari

In questo contesto, non dovrebbe essere censurabile il comportamento del contribuente che disattende le interpretazioni dell'Agenzia rispetto a situazioni di chiara incertezza interpretativa, mentre dovrebbe essere punito con la perdita della premialità quel contribuente che adotti sistematicamente atteggiamenti di non autentica collaborazione, proponendo ad esempio continue segnalazioni di rischio anche a fronte di punti fermi giurisprudenziali con il solo scopo di evitare le normali conseguenze sanzionatorie

ADOBESTOCK

